

Udine, 14 marzo 2016

Comunicazione telematica delle dimissioni dal 12 marzo 2016, le indicazioni del Ministero

Il Ministero del Lavoro con propria circolare ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, operativa dal 12 marzo 2016; inoltre sul portale **www.cliclavoro.gov.it** ha pubblicato le prime risposte a quesiti (FAQ) relative alla nuova procedura di comunicazione delle dimissioni nonché il video tutorial.

La circolare fornisce specifici chiarimenti su quanto segue:

- oltre alle ipotesi di esclusione già individuate dalla norma, quali lavoro domestico, recesso intervenuto nelle c.d. "sedi protette", dimissioni della lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, viene specificato che la nuova **procedura non si applica** al recesso durante il **periodo di prova** né ai rapporti di pubblico impiego
- nel caso in cui il lavoratore si rivolga ad uno dei soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione) non è necessario che sia in possesso di PIN INPS né delle credenziali al portale cliclavoro
- nella sezione 4 del modulo di recesso dal rapporto di lavoro, **la data da indicare** è quella **di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale**, e non quella di cessazione del rapporto (quindi da tale data decorre il periodo di preavviso)
- il modello, una volta compilato e salvato (con l'apposizione della marca temporale e del codice identificativo), sarà **trasmesso al datore** di lavoro nella propria casella di posta elettronica, anche certificata, e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (la nota ministeriale sembra consentire anche l'uso della posta elettronica non certificata)
- il lavoratore è tenuto a rispettare i termini di **preavviso contrattuale** per il recesso, salvi i casi di dimissioni per giusta causa; in caso di mancato rispetto di tali termini, le dimissioni, seppur immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno
- poiché le dimissioni rassegnate con modalità diverse dal modulo telematico sono inefficaci, la circolare suggerisce che in tal caso **"il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina"**.

Si segnala inoltre che la nuova disciplina non individua modalità alternative di comunicazione e di risoluzione del rapporto di lavoro che possano vanificare l'eventuale comportamento inerte del lavoratore, si pensi, ad esempio, al caso di mancata ricezione del modulo da parte del datore di lavoro e di assenza del lavoratore nonché alle ipotesi di dimissioni per fatti concludenti.

La circolare ministeriale informa, inoltre, che sono stati messi a disposizione degli utenti i seguenti strumenti di supporto:

- un video tutorial, reso disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, per illustrare la compilazione del modulo
- una casella di posta elettronica per inoltrare quesiti per l'utilizzo del sistema;
- la pubblicazione periodica di FAQ al link:
<http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx>

(Fonti: circolare Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016)